


## REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 32**

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2007 (Pubblicata su B.U. Supplemento Straordinario al n. 13 del 8.10.2008, parte I)**

**pag. 539**

**LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 33**

**Modifica della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (proroga termine articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999).**

**pag. 531**

**LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 34****Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.****pag. 542****LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 35****Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).****pag. 547**

**LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 33**

**Modifica della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (proroga termine articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**promulga**

la seguente legge regionale:

**Articolo 1****(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13)**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2004, il termine "30 settembre 2008" è sostituito dal termine "31 dicembre 2009".
2. Il termine "31 dicembre 2009", di cui al comma 1, è sostituito dal termine "31 dicembre 2012" per le strutture interessate da modifiche legislative intervenute nel corso del procedimento autorizzativo per l'adeguamento ai requisiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 ottobre 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
7 OTTOBRE 2008 N. 33**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originali.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

*a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 109 in data 25 luglio 2008;*

- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 luglio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 373;*
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 30 luglio 2008;*
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 15 settembre 2008;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2008;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 23 ottobre 2008.*

## **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

### *Relazione di maggioranza (Consigliere A. Miceli)*

*con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione intende apportare una modifica alla legge regionale 9 agosto 2004, n.13, al fine di consentire un'ulteriore proroga, in termini temporali, ai presidi sanitari e sociosanitari, già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999, per l'adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici di autorizzazione per le strutture sanitarie e sociosanitarie, previsti dalla legge regionale 30 luglio 1999, n.20.*

*La sopracitata legge regionale 13/2004 aveva già prorogato il termine per l'adeguamento al 30 settembre 2008, nei confronti delle strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 20 /1999. E' stato verificato, peraltro, che alcune strutture sanitarie e sociosanitarie liguri, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle rispettive Associazioni degli Enti gestori, non risultano in grado di rispettare tale termine, per motivazioni collegate agli assetti organizzativi interni e per il protrarsi dei tempi necessari all'adeguamento alle prescrizioni introdotte dalle modifiche normative che si sono succedute nel frattempo.*

*Considerato, quindi, l'alto tasso di invecchiamento della popolazione ligure e la conseguente necessità di sviluppare adeguate politiche a sostegno delle persone non autosufficienti, è emersa la necessità di realizzare una piena disponibilità dei servizi residenziali e semiresidenziali extra ospedalieri, in particolare a favore degli anziani, per cui l'obiettivo principale del disegno di legge consiste nel favorire il completamento in tempi equi dei lavori di adeguamento delle strutture, al fine di incrementare la ricettività del sistema.*

*Il termine del 31 dicembre 2010, contenuto nel disegno di legge originario di iniziativa dell'Esecutivo regionale, è stato, in sede di esame referente da parte della III Commissione, nuovamente modificato, al fine di contemperare sia le proposte emendative e le posizioni espresse dai singoli Commissari, sia le esigenze rappresentate dai gestori dei presidi in questione.*

*La Commissione, pertanto, dopo discussione, ha concordato una modifica che proroga il suddetto termine al 31 dicembre 2009; nel caso in cui le strutture siano interessate da modifiche legislative intervenute nel corso del procedimento autorizzativo per l'adeguamento dei requisiti, il termine è prorogato al 31 dicembre 2012.*

*Auspico, in conclusione, che il disegno di legge all'esame dell'Aula ottenga il più elevato consenso da parte delle forze politiche presenti, affinché si possa pervenire in tempi brevi all'adozione di una normativa di modifica che consenta alle suddette strutture di terminare il percorso per l'adeguamento, evitando i rischi che deriverebbero dal mancato rispetto della disciplina vigente in materia e dal ricorso alla*

*concessione di ripetute dilazioni di termini.*

### *Relazione di minoranza (Consigliere R. Monteleone)*

*Questo Disegno di Legge intende prorogare i termini dell'adeguamento dei presidi socio-sanitari già autorizzati al funzionamento dal settembre 1999.*

*In realtà le strutture che dovrebbero essere interessate da questa proroga hanno nel corso degli anni dovuto adeguarsi non solo a quanto previsto dalla legge regionale n. 20 ma subito successivamente ulteriori modifiche legislative a livello nazionale che hanno vanificato gli interventi già effettuati.*

*Si tratta di istituti che svolgono un'attività sociale e che spesso sopperiscono alla carenza delle strutture pubbliche.*

### *Relazione di minoranza (Consigliere M. Rosso)*

*Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio viene ad incidere, a nostro avviso negativamente, sui termini di adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999, posti dall'articolo 6 comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20.*

*Tale articolo, rubricato "Adeguamento ai requisiti dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati", nella sua originaria formulazione, disponeva che i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, entro: a) un anno per i requisiti organizzativi; b) tre anni per i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche; c) cinque anni per i requisiti strutturali impiantistici.*

*Nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore della detta legge, i termini sono stati prorogati, fino all'emanazione della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga termine articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999), che ha stabilito un ulteriore termine ultimo entro cui effettuare l'adeguamento.*

*La ratio che ha portato nel corso degli anni alla proroga del termine è da ricercare nella necessità di garantire alle strutture interessate di continuare ad operare; infatti la stretta applicazione dei termini di legge avrebbe portato alla chiusura di molti presidi.*

*Ciò a causa di due ordini di motivi: da un lato, le difficoltà tecniche di adeguamento incontrate per buona parte di edifici, in gran parte di vecchia costruzione e sottoposti anche a vincoli da parte della Soprintendenza, dall'altro la continua emissione di nuove norme tecniche, che vanno a sovrapporsi e a interferire sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti.*

*A titolo di esempio, una delle maggiori difficoltà emerse recentemente riguarda la legge antisismica. Molte delle strutture che non si sono ancora adeguate ricadono in zone sismiche. I titolari dei presidi si sono visti imporre nuovi parametri da rispettare, e, a fronte dell'aggravio dei costi di adeguamento a causa delle ulteriori norme tecniche, alcuni hanno addirittura ipotizzato l'opportunità di costruire altrove una nuova struttura, meno onerosa rispetto al mero adeguamento.*

*Inutile dire che tutto ciò comporta, e ha comportato, un allungamento dei tempi e le difficoltà collegate al reperimento di risorse ingenti per far fronte ai nuovi investimenti.*

*Ciò posto, bene aveva fatto inizialmente la Giunta a proporre un provvedimento iniziale tradizionale, di proroga dei termini per l'adeguamento al 31/12/2010.*

*Non riteniamo, invece, assolutamente opportuno l'emendamento modificativo dell'articolo 1 della legge in esame, proposto e approvato dalla maggioranza in Commissione, che proroga il termine al*

*31/12/2009, unitamente alla specificazione che tale termine è ulteriormente prorogato al 31/12/2012 “per le strutture interessate da modifiche legislative intervenute nel corso del procedimento autorizzativi per l'adeguamento ai requisiti”.*

*L'articolo così emendato pende come una spada di Damocle sulla testa di circa 60 aziende pubbliche e private che non hanno provveduto agli adempimenti previsti dalla legge e che ben difficilmente li riusciranno ad assolvere entro il termine del 2009.*

*D'altronde, se i presidi hanno già presentato le domande per l'adeguamento e il procedimento autorizzativo è in corso, si presuppone che la Regione non debba dare risposta oltre il termine del dicembre 2009. E, pertanto, non si comprende la diversificazione dei termini posti dall'emendamento, comunque peggiorativo del testo originario.*

*Non possiamo che rilevare le gravi conseguenze che verrebbero a ricadere su migliaia di pazienti, e delle loro famiglie, che usufruiscono di tali strutture, qualora alla scadenza del termine dovessero essere chiuse.*

*Dove porteranno i familiari i degenti, i pazienti che necessitano di cure riabilitative, di terapie per la salute mentale, per la cura della tossicodipendenza?*

*Quali alternative propone la Regione a quei pazienti che si vedranno chiudere il presidio di riferimento?*

*Siamo pertanto contrari al provvedimento in oggetto e anticipiamo in tale sede la presentazione di un emendamento per prorogare per tutti il termine al 31 dicembre 2012.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

*La legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 è pubblicata nel B.U. 1° dicembre 2004, n. 11.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 34**

### **Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Principi e finalità)**

1. La Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
2. La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei genitori separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa degli stessi.
3. In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.

#### **Articolo 2 (Azioni regionali)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in particolare, svolge le seguenti azioni:
  - a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
  - b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 3 (Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)**

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
2. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/2006, operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e possono essere costituiti nel numero di uno per ogni territorio afferente le Aziende sanitarie locali.
3. Tali Centri possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore non aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

#### **Articolo 4 (Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)**

1. La programmazione distrettuale di cui alla l.r. 12/2006 valorizza gli interventi previsti dalla presen

te legge e, in particolare, i programmi che prevedano:

- a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge separato;
- b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione, dal diritto di famiglia, finalizzati all'effettivo esercizio del ruolo genitoriale, nonché alla vigilanza sull'effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla l. 54/2006;
- c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

#### **Articolo 5**

##### **(Finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)**

1. Il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi previsti dagli articoli 3 e 4.
2. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.

#### **Articolo 6**

##### **(Monitoraggio)**

1. La Regione svolge un'azione di monitoraggio sull'impiego delle risorse per verificare l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dell'assegnazione degli alloggi, nonché sull'efficacia dei programmi finanziati.

#### **Articolo 7**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento dell'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali", per le spese di parte corrente, e dell'U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali", per le spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 ottobre 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---



## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 34**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originali.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Alessio Saso e Vincenzo Plinio in data 8 febbraio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 257;*
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, sul testo riformulato, nella seduta del 28 luglio 2008;*
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 18 settembre 2008;*
- f) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2008;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 23 ottobre 2008.*

### **2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 3*

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8*
- La legge 8 febbraio 2006, n. 54 è pubblicata nella G.U. 1 marzo 2006, n. 50.*

*Nota all'articolo 4*

- La legge 1° dicembre 1970, n. 898 è pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1970, n. 306.*
- 
-

**LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 35**

**Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

**(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico))**

1. All'articolo 46 della l.r. 4/1999 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“5. Nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno. Tali boschi devono essere opportunamente tabellati.”.

**Articolo 2**

**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 ottobre 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 N. 35**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originali.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri F. Bruzzone, F. Orsi, N. Abbundo, F. Rocca, G. Saldo, A. Saso, G. Macchiavello, M. Rosso, S. Biasotti, V. Plinio, M. Marcenaro, L. Morgillo, G. Garibaldi e P. Oliva in data 2 agosto 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 291;*
- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) la IV Commissione consiliare si è espressa a maggioranza sulla proposta di non passaggio agli articoli ai sensi dell'articolo 83, comma 7 del Regolamento interno nella seduta del 28 luglio 2008;*
- d) è stato approvato a maggioranza il rinvio in Commissione dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2008;*
- e) è stata iscritta all'ordine del giorno e approvata a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 2008;*
- f) la legge regionale entra in vigore l'8 ottobre 2008;*

### **2. NOTA ALL'ARTICOLO**

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3.*
-

---

*Direttore responsabile:* Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976      (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)

---